

# Volterra, Edoardo

---

## Intorno a P. Ent. 23

---

The Journal of Juristic Papyrology 15, 21-28

---

1965

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez **Muzeum Historii Polski** w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej [bazhum.muzhp.pl](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

## INTORNO A P. ENT. 23

Questo documento, proveniente da Magdola, redatto l'11 maggio dell'anno 218 a.C., contiene una petizione al Re Tolomeo di una donna, certa Helladote figlia di Filonide, contro il proprio marito o ex marito Jonathan, qualificato come ebreo.

Esso è stato pubblicato per la prima volta dal Guéraud nel 1931 con un brevissimo commento<sup>1</sup>. Successivamente è stato oggetto di studio da parte del Berneker<sup>2</sup>, della Bozza<sup>3</sup>, dello Schönbauer<sup>4</sup> e del Wolff<sup>5</sup>, i quali hanno proposto varie interpretazioni. E' ora accolto nel *Corpus Papyrorum Iudaicarum* al n. 128 con varie osservazioni e con critiche ai precedenti tentativi di colmare le molte lacune<sup>6</sup>.

La più recente ricostruzione, proposta dallo Tcherikover e dal Fuchs, è la seguente:

Βασιλεῖ Πτολεμ[αίωι χαίρειν Ἑλλαδότῃ Φιλωνίδου. ἀδικοῦμαι ὑπὸ  
Ἰωνάθου Ἰουδαίου. . . .]. ου. συγγραψα[μένου]  
γὰρ αὐτοῦ μοι ἐχ[ — c. 45 lett. — κατὰ τὸν νόμον π]ολιτικὸν τῶν [Ἰου]-

<sup>1</sup> Guéraud, Ἐντεῦξεις, *Requêtes et plaintes adressées au roi d'Egypte au IIIe siècle avant J.C.*, Le Caire, 1931, pp. 63-65. Il Guéraud si limitava ad osservare: „Ces restes minimes d'une ἔντευξις très mal écrite et très effacée nous permettent seulement d'entrevoir les griefs d'une femme, Helladotè, contre son mari, le Juif Iônathas. Unie à lui par un contrat dont nous ignorons la nature exacte (l. 1-2), elle lui a apporté une dot (*verso*) et peut-être une maison (l. 5). Cependant Iônathas la traite mal, ne lui donne pas le nécessaire, la met à la porte et „a envers elle tous les torts possibles et imaginables" (l. 6-7). L'objet de sa requête apparaît mal. Sans doute désire-t-elle obtenir la séparation, la restitution de sa dot et la constitution de garants, probablement pour être assurée de ce remboursement". Ho desiderato riportare le parole testuali del primo Editore per sottolineare come il documento fosse stato interpretato dal punto di vista del diritto greco.

<sup>2</sup> Berneker, *Recensione a Guéraud in Vierteljahresschrift f. Gesetzg. und Rechtswiss.*, 3 F., 26 (= 61), 1933, p. 392.

<sup>3</sup> Bozza, *Il matrimonio nel diritto dei papiri dell'epoca tolemaica (Aegyptus, 14, 1934)*, pp. 212-214).

<sup>4</sup> Schönbauer, *Untersuchungen zum Publizitätsrechte in ptolemäischer und römischen Aegypten*, *Archiv. für Papyrusforsch.*, 13, 1939, p. 51.

<sup>5</sup> Wolff, *Written and unwritten marriages in hellenistic and post-classical Roman Law*, Haverford, 1939, p. 24, n. 86; 28, n. 96; 76.

<sup>6</sup> *Corpus Papyrorum Iudaicarum*, 1, pp. 236-238.

δαίων ἔχειν με γυν[αῖκα — c. 55 lett. — ]. ικου| νυνεὶ δὲ β[ουλό]-  
μενος ἀπαδικεῖν .[ — c. 60 lett. — ] . . . . ηγα υ

- 5 (δραχμάς) ρ ἀλλὰ καὶ τὴν οἶκ[ — c. 55 lett. — τὰ προσή]κοντα οὐ παρέχει,  
ἐκκλείει τέ με ἐκ [τῆς οἰκίας μου — c. 45 lett. — ]. ἦν παντελῶς με  
ἐκ πάντων ἀδικεῖ. [δέομαι οὖν σου, βασιλεῦ, προστάζει Διοφάνει τῷ στρα-  
τηγῶι γράψαι ]ωι τῶι ἐπιστάτῃ

τε|τάχθαι ἀποτρέχειν ἔξω  
[Σ]αμαρείας μὴ ἐπιτ[ρέπειν — c. 55 lett. — ]Ἰωναθὸν ἀποστειλεῖται  
α

- ἐπὶ Διοφάνῃν ὄπω[ς — c. 60 lett. — ]τε. τι. .αι. .ρας  
10 ων ανεγυης μεθηγαί[ — c. 60 lett. — ]υσαν ἄμα οἰκήσαν.[ ]  
ἐκλ. τῆσαντος αὐτοῦ  
τούτου γὰρ γενομένου[ — c. 60 lett. — ] εὐτύχει.

### Verso

(Ἔτους) δ, Δίου γ̄, Φαμεν[ὠθ κζ].  
Ἑλλαδότῃ Φιλωνίδου .[  
περὶ φερνῆς καὶ ἐγγ[

Come si vede, la donna espone alcuni fatti connessi con il matrimonio e con la dote, lamentandosi della condotta del marito nei suoi riguardi. I vari studiosi che si sono occupati del documento hanno sempre cercato d'interpretarlo partendo dal presupposto che il matrimonio fra Jonathan e Hellodote fosse stato concluso secondo la prassi giuridica ellenistica. Già lo Schönbauer aveva affermato che il nostro papiro offriva un esempio di ἐγγύησις<sup>7</sup> e ciò era sostenuto anche dalla Bozza, la quale vedeva nella petizione di Helladote una prova ulteriore che l'ἐγγύησις, la quale „costituiva, in patria, la condizione indispensabile per la legittimità del matrimonio”, continuasse „anche in Egitto ad avere la funzione che aveva in Grecia”<sup>8</sup>.

Secondo l'illustre Scienziata, si tratterebbe di un matrimonio fra un Ebreo e una Greca<sup>9</sup>; anch'essa, come il Guérard ritiene che nell' ἔντευξις la donna probabilmente chiedeva lo scioglimento del matrimonio e la restituzione della dote<sup>10</sup>. Propone d'integrare l'ultima riga del verso περὶ φερνῆς καὶ ἐγγ[υήσεως e di conseguenza di restituire nella l. 2 Συγγραψα[μένου] γὰρ αὐτοῦ μοι ἐγ[γύησιν καὶ φερνήν (oppure ἐγγυήσεως καὶ φερνῆς ὁμολογίαν) ὠμολόγησε πρὸς τὸ π[ολιτικὸν τῶν [Ἰου]δαίων ἔχειν με γυν[αῖκα γαμετήν. „Avremmo così”, essa com-

<sup>7</sup> *Op. cit.*, p. 51: „P. Ent. 23 und BGU. 1463 bezeugen die Engyesis”.

<sup>8</sup> *Op. cit.*, p. 212.

<sup>9</sup> *Op. cit.*, p. 214, ove osserva, riportandosi al Wilken (*Grundzüge*, I, p. 24 sg.): „D'altra parte che un Giudeo sposi una donna greca secondo il diritto greco non può meravigliare, data la immediata greccizzazione dei Giudei”.

<sup>10</sup> *Op. cit.*, p. 212.

menta<sup>11</sup>, „la riproduzione esatta di ciò che avveniva in Atene: prima l'ἐγγύησις e l'accordo relativo alla dote, poi — in evidente parallelismo con la presentazione o introduzione nella fratria — una dichiarazione attestante in presenza del πολιτικόν (o πολίτευμα) degli Ebrei la qualità di moglie legittima”.

Questa integrazione è respinta dagli Editori del *C.P.J.* non soltanto per l'incertezza che effettivamente l'ἐγγύησις sia stata applicata in Egitto, ma soprattutto in quanto un'attenta revisione del papiro compiuta dal B a t a i l l e ha permesso di accertare alla lin. 2 la lettura εχ[...], il che escluderebbe la ricostruzione ἐγ[γύησις]...<sup>12</sup>. Gli stessi Editori non accettano l'ipotesi della B o z z a che si tratti di un matrimonio misto fra un Ebreo e una Greca<sup>13</sup>. Effettivamente sembra difficile, anche alla luce dei nuovi documenti ebraici a nostra disposizione, seguire l'opinione, per quanto acuta e suggestiva, esposta dall'insigne Collega. Se un ebreo si fosse greccizzato” al punto da compiere il matrimonio secondo il diritto vigente in Atene e non secondo le prescrizioni religiose mosaiche, non sarebbe stato certo qualificato come „giudeo” nei documenti. Di ciò abbiamo un chiaro esempio nei papiri greci di matrimonio rinvenuti nelle grotte di Murabba'ât (V. B e n o i t, M i l i k, D e V a u x, *Les grottes de Murabba'ât*, Oxford, 1961, n. 115 e 116, ove la qualità di ebrei delle parti è deducibile dai nomi, in quanto manca ogni qualifica) e anche nel n. 10 del *C.P.I.*

Nè il compimento del matrimonio secondo la prassi ellenistica giustificherebbe in alcun modo l'ipotesi della B o z z a di una dichiarazione da farsi in presenza del πολίτευμα degli Ebrei. L'organizzazione delle comunità ebraiche in Egitto e la stretta osservanza dei precetti religiosi da parte di coloro che ne facevano parte inducono a ritenere poco probabile che i dirigenti di una comunità intervenissero successivamente per riconoscere la validità di un matrimonio non celebrato con l'osservanza della legge mosaica.

Wolff critica anch'esso la ricostruzione proposta dalla B o z z a<sup>14</sup> e suggerisce

<sup>11</sup> *Op. cit.*, p. 213.

<sup>12</sup> *CPJ.*, 1, p. 238. „Yet the existence of ἐγγύησις in Egypt is still an open question, and the term itself does not occur in the papyri; no wonder that many scholars disagree with Bozza or treat her theory with great reserve ... Moreover, her restoration cannot be accepted by reason of her rather arbitrary change of εχ[ into εγ[: the χ is quite certain, as I am informed by M. Bataille, who was good enough to revise the papyrus”. Alla lin. 3 del verso si legge però distintamente ἐγγ[ il che potrebbe avallare la tesi della B o z z a. V. però su questo punto le osservazioni di Wolff riportate a n. 14. Gli Editori del *CPJ.* integrano la linea con περι φερνῆς και ἐγγ] e commentano: „Helladote, evidently, requests from her husband the return of her dowry (cfr. for example, P. Oxy. 281) and the fulfilment of the obligations undertaken by him to support his wife. Another restoration may be ἐγγ[αίων, since a house is mentioned in the plaint”.

<sup>13</sup> *Op. cit.*, p. 237: „... I would not venture to agree with B o z z a..., that we have here a case of a mixed marriage between a 'Greek lady' and a Jew: the Greek name alone is not sufficient evidence”.

<sup>14</sup> *Op. cit.*, p. 24, n. 86: „I cannot find any trace of the old Greek marriage engysis in the papyri (cfr. W i l c k e n, *UPZ.* I, 653). The only evidence which B o z z a... claims to have found in the sources, P. Ent. 23, fails to prove her point. She relies here chiefly upon εγγ[

di leggere invece: συγγραψα[μένου] γὰρ αὐτοῦ μοι ἔχ[οντα τὴν προσενεχθεῖσαν ἐπ' ἐμοὶ φεσνὴν κατὰ τὸν νόμον τὸν πολιτικὸν τῶν [Ἰου]δαίων ἔχειν με γυν[αῖκα].

Anche questa proposta ha suscitato obiezioni da parte degli Editori del *C.P.I.*<sup>15</sup>, i quali affermano giustamente: "In my opinion, in this case we must frankly avow our ignorance. The end of the restoration only: κατὰ τὸν νόμον πολιτικὸν τῶν Ἰουδαίων may be accepted as quite probable... If this reading πολιτικὸν and the restoration κατὰ τὸν νόμον are right, we have here the only instance in the Greek papyri of Jewish national law being applied to the legal life of members of the Jewish community (in this special case as regards laws concerning marriage). The νόμος πολιτικός τῶν Ἰουδαίων would mean consequently the 'civil law' of the Jews, or the laws of the Jewish πολιτευμα...". E più avanti, sotto forma d'interrogazione, propongono una diversa integrazione: πρὸς τὸ ἀρχεῖον πολιτικὸν τῶν Ἰουδαίων, commentando: "Such a restoration would mean only that the marriage between Helladote and Jonathan was performed in a Jewish office, and would leave unsettled the question whether the documents drawn up in this office were modelled upon a specific Jewish or a common Hellenistic pattern".

Come può constatarsi, di fronte a tante opinioni diverse, la frase che più richiama l'attenzione dei vari studiosi è l'accenno alla legge o alle leggi ebraiche<sup>16</sup>, di cui però sembra difficile trovare una correlazione con il contesto anche in quanto tutti hanno voluto interpretare il documento partendo dal presupposto che il matrimonio fra i due coniugi rispondesse alla prassi ellenistica<sup>17</sup> e che tale matrimonio, al momento in cui la donna redigeva o faceva redigere la sua petizione, fosse ancora giuridicamente in vita tanto che si attribuisse alla petizione di Helladote lo scopo di chiedere lo scioglimento del vincolo coniugale.

Gli stessi Editori del CPJ., pur rilevando che nel testo si trova „an obscure reference to a Jewish law concerning marriage” non hanno posto in relazione la frase che contiene tale riferimento con la formula usata nel matrimonio ebraico e divenuta usuale nella *ketubah*, ma hanno anzi avanzato la congettura che la legge ebraica vigente in Egitto in materia matrimoniale fosse influenzata dalla legge (o dalla prassi?) ellenistica.

on the verso lin. 3. This, however, means apparently a guarantee to secure the restitution of the dowry; the dowry is mentioned first (περὶ φερνῆς καὶ ἐγγ[ι]) whereas preference to the marriage *engysis* would logically require the reverse order. Moreover, the text itself, despite its poor preservation, excludes Bozza's interpretation, since lines 5/6 make it evident that there existed already a joint life of the plaintiff with her husband: τὰ προσή[κοντα] οὐ παρέχει ἐκκλείει τέ με ἐκ[ι] ”.

<sup>15</sup> *Op. cit.*, p. 238: „This restoration is also a little too short: as to its contents, there is no reason either to accept or to reject them”.

<sup>16</sup> *CPJ.*, 1, p. 237: „The main interest of the document is confined to l. 2, where there is an obscure reference to a Jewish law concerning marriage”.

<sup>17</sup> V. ad es. Wolff, *op. cit.*, p. 76: „Furthermore, the evidence of P. Ent. 23 makes the adoption by Egyptians Jews of Greek forms in marital matters appears likely”.



Riterrei invece opportuno richiamarmi ai dati forniti dalla recente scoperta e pubblicazione di un documento aramaico di Murabba'ât, n. 20 in accordo con quelli che si possono ricavare dai trattati talmudici e cercare di ricostruire il contenuto della petizione di Helladote, partendo da due presupposti: 1) che il matrimonio fra Jonathan e Helladote era stato compiuto secondo la legge ebraica; 2) che al momento della redazione della petizione di Helladote questo matrimonio era già sciolto per ripudio da parte del marito.

Il primo punto è avvalorato dal testo stesso della lin. 2 secondo la ricostruzione proposta dagli Editori del C.P.J. Proporrei infatti di riferire le parole *κατὰ τὸν νόμον πολιτικὸν τῶν Ἰουδαίων* all'affermazione di Helladote *ἔχειν με γυναῖκα*, la donna dichiarerebbe pertanto che Jonathan l'ha presa in moglie secondo la legge civile ebraica. Questa espressione corrisponde alla formula pronunciata dall'uomo che si legge nel documento matrimoniale aramaico di Murrabb'at n. 20 del 117 d.C. [*t*]y *thw' ly l'nth kdyn m[wšh ...* (= tu divieni mia moglie secondo la legge di Mosé ...), formula che è quella tipica del contratto matrimoniale ebraico, la *ketubah*. Cfr. Talmud b. Qiddusin, 9 a e la formula usuale della *ketubah hwy ly l'ntw kdt mšh wyšr'l* (= tu sei a me moglie secondo la legge di Mosé e d'Israele: Talmud y Yebamoth 15,3, *ghemara*)<sup>18</sup>.

Interpreterei pertanto la frase della lin. 2—3 di P. Ent. 23 nel senso di "prendermi come moglie secondo la legge degli Ebrei". Non sarebbe espressamente richiamata la legge di Mosé, ma, a parte che nei trattati talmudici citati dagli scrittori moderni si trovano menzionate nella *ketubah* anche formule senza la frase ormai tipica, secondo la legge di Mosé e d'Israele (probabilmente divenuta quella formalmente legale verso il I e II secolo d.C.), ma esprimenti il medesimo concetto di prendere in moglie secondo le leggi ebraiche, è comprensibile che in una petizione indirizzata al re di Egitto, destinata ad essere esaminata da funzionari e da magistrati egiziani e greci, lo scrivente preferisse usare il termine di *νόμος πολιτικός τῶν Ἰουδαίων* che era equivalente a quello di *νόμος Μουσέως* e per i non ebrei assai più intelligibile di questo ultimo, il quale presupponeva una conoscenza della religione e delle fonti giuridiche ebraiche.

<sup>18</sup> V. per l'antichità di questa formula (che è conservata ancora ai nostri giorni nel rito ebraico del matrimonio), Duschak, *Das mosaischtalmudische Eherecht*. Wien, 1864, p. 2 (con citazione a Tosefta Ketubot 4 jer. Ketubot, 4 e 8) e p. I e 141, ove dà il testo (in ebraico e in tedesco) di una *ketubah* moderna); Löw, *Eherechtliche Studien (Gesammelte Schriften)*, 3, Szégedin, 1893, p. 24 n. 1; Juster, *Les juifs dans l'Empire romain*, Paris, 1914, 2, p. 42 e n. 6 (cita per le diverse formule il trattato talmudico Kiddušin (5b, 1, 1) e il passo di Tobit 7, 13 (*κατὰ τὸν νόμον Μουσέως*); Benoit, Milik, de Vaux, *op. cit.*, p. 112 nota alla l. 3 del P. 20, ove citano altri passi talmudici fra cui y Yebamoth 14 d; y Ketubot 29 a; Tosefta Ketubot, 4, 9 (la cui formula era usata in Alessandria all'epoca di Hillel) e il passo già citato di Talmud y Yebamoth, 15, 3 (*ghemara*), ove si parla di un contratto redatto in greco ove ora scritto: „Quando tu entrerai nella mia casa sarai mia moglie secondo la legge di Mosé e d'Israele". V. anche Mangel, *La formation du mariage en droit biblique et talmudique*, Paris, 1935, p. 102.

Alla mia ipotesi si accorderebbero anche le parole della lin. 1—2: συναγραψα- [μένου] γὰρ αὐτοῦ.... Infatti il matrimonio ebraico era validamente contratto<sup>19</sup> sia quando l'uomo dava alla donna o al padre di lei denaro per sposarla, sia mediante un contratto (redazione di una *ketubah*) sia per coabitazione<sup>20</sup>.

Se il matrimonio veniva contratto con la redazione del documento, in esso era dichiarato che l'uomo prendeva in moglie la donna secondo la legge di Mosé e d'Israele e si obbligava, fra l'altro, in caso di divorzio, a restituire la dote e quanto la donna aveva portato al momento del matrimonio, garantendo, come mostrano i documenti di Murabba'at, tale restituzione. L'obbligo della restituzione era fissato, indipendentemente dal contratto, nelle stesse leggi ebraiche (V. Talmud y. Yebamoth, 15,3 (disputa fra la scuola di Hillel e la scuola di Šammai); Kathuboth. 1,2; 2.1).

Per il secondo punto occorre tener presente che in diritto ebraico è il solo marito che ha la facoltà di ripudiare la moglie (Deut., 24 1—4; Talmud, Gittin)<sup>21</sup> e che questo ripudio è valevole con la rimessa del libello di ripudio (*sepher kerithut* o *get*).

Dal momento in cui il marito compie il ripudio, il matrimonio è sciolto e la ripudiata ha il diritto di ripetere quanto è scritto nella *ketubah* (Talmud y. Ketuboth, 1,2 (*ghemaro*); 2,1; 4,11; 5,1 (con pareri di vari rabbini); 5,2; 7,6 (casi in cui non è dovuta la restituzione) 8,4; 9,7; 9,9). La richiesta che Helladote fa nella petizione di riavere la propria dote, la propria casa, nonchè la lamentela di non ricevere quanto le è dovuto e di essere cacciata, induce a ritenere che il matrimonio fosse sciolto: non si comprenderebbe altrimenti come essa, se il vincolo coniugale sussistesse, potrebbe richiedere la propria dote e i propri beni. La l. 3 del *verso*: περι φερνῆς καὶ ἐγγ[ mostra infatti che l'oggetto principale della richiesta concerneva la dote e il compimento degli altri obblighi del marito.

Si noti poi che dalla petizione risulta come sia il marito a compiere nei confronti della moglie azione non conforme ai doveri inerenti al vincolo coniugale mentre Helladote non appare avere la facoltà di sciogliere per sua volontà il matrimonio<sup>22</sup>. Ciò si accorderebbe con il principio già ricordato del diritto ebraico che attribuisce al solo uomo e non alla donna la facoltà di inviare la lettera di ripudio.

<sup>19</sup> V. Talmud b. Qiddušin, 1, 1.

<sup>20</sup> La validità di quest'ultima forma è discussa nel Talmud.

<sup>21</sup> V. però i tre casi, in cui era anticamente ammesso che la donna potesse divorziare e riprendere la dote in Talmud pal. Nedarim, 11, 12. Successivamente però questa regola fu revocata. In Talmud pal. Gittin, 1, 2 (*ghemara*) si accenna ai 13 motivi per cui la donna deve separarsi dal marito. V. anche Yebamoth, 10, 1 (*ghemara*) in cui si afferma che la pena pecuniaria imposta alla donna che deve separarsi dal marito concerne 13 oggetti e secondo altri 14.

<sup>22</sup> V. D a u b e, *The New Testament Terms for Divorce* (Theology, 47, N° 285, 1944, pp. pp. 65—67); V o l t e r r a, *Osservazioni sul divorzio nei documenti aramaici* (Studi Levi della Vida, 2 pp. 587—588).

Alla nostra ipotesi non farebbe nemmeno ostacolo l'espressione che si legge alla l. 6: ἐκκλείει τέ με εκ[...] che gli Editori propongono di completare con: τῆς οἰκίας μου. Vediamo infatti che l'atto del ripudio del marito ebreo non è reso dagli scrittori greci con un termine univoco, ma si usano varie espressioni come ἀφιέναι e χωρίζεσθαι (I Cor. 7,10 segg.: questo ultimo anche per indicare l'atto della donna non ebrea che divorzia dal marito)<sup>23</sup>, ἀπολύειν (Marc. 10,12); συνζευγύνειν (Matt. 19,6); χωρίζειν (Marc. 10,9); ἐκβάλλειν (nella traduzione dei LXX per il termine ebraico *gerasš*); ἐξαποστέλλειν (nella traduzione dei LXX per il termine ebraico *šalah*); ἀφιστάναι (βιβλίον ἀποστασίου) per indicare l'invio del libello di ripudio (*sepher kerithuth o get*); ἀπαλλάττεσθαι (*Philo, de spec. leg.*, 1,20,105; 3,5,30); ἀποπέμπεσθαι; διαζευγύνεσθαι (*Josephus, Ant. Iud.*, 4,8,23)<sup>23</sup>.

In conclusione riterrei che la specie per cui Helladote presentava al re la sua petizione fosse la seguente: essa e Jonathan si erano uniti in matrimonio secondo le leggi ebraiche, redigendo un contratto scritto di matrimonio (*ketubah*), il quale, secondo le norme tradizionali, conteneva varie clausole, compresa quella che, in caso di ripudio, la donna dovesse riavere la dote e quanto aveva portato nella casa maritale, nonchè in certi casi, avere il necessario per vivere. Avvenuto il divorzio e rifiutandosi il marito di effettuare alla donna la restituzione dei suoi beni, questa si rivolge al re, perchè ordini allo stratego Diofane di scrivere all' epistates di Samareia (presumibilmente luogo di origine o di residenza dei coniugi). Il testo a questo punto è interrotto, ma è probabile, come opinano gli Editori del CPJ., che il compito attribuito all' epistates fosse quello di investigare intorno al fatto denunziato.

Può anche congetturarsi che il rifiuto del marito ad effettuare la restituzione fosse dovuto alla circostanza che la donna era incorsa in uno di quei casi per cui le leggi ebraiche concedevano al marito di trattenere i beni della moglie ripudiata, menzionati nella *ketubah* (Talmud y. Kethuboth, 7,6 (v. anche *ghemara*), 1,6; Sota, 1,5; 4,1 (*ghemara*), 4,5; 6,2; Yebamoth, 6,6 (*ghemara*); o di diminuire la sua dote durante il matrimonio (Talmud y. Kethuboth, 5,8).

Il nostro documento pertanto (sempre ove la mia ipotesi risultasse esatta) fornirebbe un esempio quanto mai caratteristico dell'applicazione della Legge ebraica da parte degli Ebrei viventi in Egitto nel III secolo a.C., applicazione che sarebbe stata gradualmente in seguito abbandonata per seguire, anche nel campo matrimoniale, la prassi locale. Caratteristici in questo senso BGU. 1102 (=CPJ., 144) del 13 a.C. contenente l'atto di divorzio fra due coniugi ebrei, Hermogenes e Apollonia, in tutto simile ai documenti di divorzio greco-egizi compiuti fra Greci. Questo ultimo documento anzi, contrariamente alle precise prescrizioni ebraiche, è ben diverso dalla tipica lettera di divorzio (*sepher*

<sup>23</sup> Citazioni tratte dal D a u b e, *op. cit.*, pp. 66-67.



*kerithuth o get*) che solo il marito può inviare, ma consiste invece in una convenzione fra i due coniugi, nella quale la volontà della moglie concorre in maniera pari a quella del marito. Caratteristico nello stesso senso il P. Murabba'ât, 115 (del 124 d.C.), il quale mostra come talvolta anche in Palestina si seguisse una prassi simile a quella greco-egizia<sup>24</sup>.

[Roma]

Edoardo Volterra

<sup>24</sup> Questo articolo era stato scritto prima della pubblicazione dell'importantissimo studio di M o d r z e j e w s k i, *Les Juifs et le droit hellénistique: Divorce et égalité des époux* (CPJud. 144), in *Iura*, 12, 1962 pp. 162—193, di cui non ho potuto tener conto e che mi sarebbe stato oltremodo utile.